

Competenze delle Regioni

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle regioni la delega per la programmazione dell'offerta formativa, il dimensionamento della rete scolastica, la fissazione del calendario scolastico; l'erogazione di contributi a scuole non statali.

Con la modifica, operata dalla legge costituzionale 3/2001, del Titolo V della Costituzione ed in particolare dell'articolo 117, con l'attribuzione alle regioni di competenze legislative concorrenti in materia di istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che appartiene, invece, alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, il quadro normativo subisce modifiche la cui rilevanza è destinata a crescere in prospettiva.

Per quanto riguarda la programmazione dell'offerta formativa la delega è esercitata attraverso specifiche delibere, che stabiliscono gli indirizzi regionali per la programmazione territoriale e l'organizzazione della rete scolastica, dettando gli specifici indirizzi alle province e ai comuni.

Con il d.P.R. 81/2009, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008, il Ministro dell'istruzione ha dettato le disposizioni per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, stabilendo, all'articolo 1, che alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La formulazione del testo riflette le difficoltà a comporre in modo equilibrato le prerogative dei diversi soggetti istituzionali coinvolti (Stato, Regioni, Autonomie Locali), specie in presenza dei contrastanti orientamenti politici che si confrontano in sede d Conferenza Unificata.

QUOTA RISERVATA DEL CURRICOLO

Il Curricolo della scuola dell'autonomia trova fondamento nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che prevede che le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dalle disposizioni generali emanate dal Ministero dell'Istruzione.



Con il decreto ministeriale 28 dicembre 2005 è stato stabilito, inizialmente con il solo riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, che la quota definita a livello nazionale era fissata nell'80% del monte ore annuale.

La quota riservata alle istituzioni scolastiche è stata fissata nel rimanente 20%. Con la nota del 22 giugno 2006, prot. n. 721/DIP/Segr la quota in questione, inizialmente riferita alla sola scuola secondaria, è stata considerata applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione.

QUALIFICHE TRIENNALI

Gli istituti professionali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento che ne dispone il riordino, possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regolamentato dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17 del medesimo decreto, secondo il quale le Regioni assicurano l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

- percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
- percorsi di durata almeno **quadriennale**, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

E' in questo quadro, quindi, che si realizza il regime di sussidiarietà, anche sulla base di specifici accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni.

Le istituzioni dell'istruzione tecnico-professionale – di specifica competenza regionale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione – possono offrire percorsi quinquennali tecnici e professionali o percorsi triennali che consentono il rilascio di una qualifica professionale regionale, in regime di sussidiarietà, valida su tutto il territorio nazionale.

Il repertorio di riferimento delle qualifiche professionali regionali è quello presente nel relativo Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006.